COMPENDIO
De' Priuilegi Imperiali, Regij &c.
Bolle, Breui, Motuproprij, Monitorij, Fulminatorij Ponteficij, ed altri Diplomi

DELL'

ORDINE EQVESTRE IMPERIALE
ANGELICO AVREATO COSTANTINIANO

DI S. GIORGIO
E DE' PRENCIPI

ANGELI FLAVII COMNENI
Di lui Gran Maestri Hereditarij.

PVBLICATO DAL

CAVALIERE HISTORICO GENERALE DELL'ORDINE MEDESIMO.

VENEZIA, M. DC. LXXXIX.

Presso Andrea Poletti Stampatore dell'istess'Ordine.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

ARBORE GENEALOGICO DE' PRENCIPI ANGELI FL[A] ORIENTE, GRAN MAESTRI dell'Ordine Equestre

I. ISAACIO IV. ANGELO FLAVIO COMNENO Imperatore di Cost[a] Costantiniani sotto il

II. ALESSIO VI. ANGELO FLAVIO COMNENO Im

III. D. ALESSIO ANDREA Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedo

IV. D. MICHELE VI. Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedon e Consiglier

V. D. ANDREA Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedonia, Consigliere

VI. D. MICHIELE VII. Angelo Flauio &c. Duca,

VII. D. Paolo Angelo Flauio, &c. Duca, e Conte di Driuasto, *GRAN MAESTRO XXXII.*

IX. D. Paolo Angelo Flauio, &c. Arciuescouo di Durazzo, e CARDINALE di S. Chiesa, eletto da Papa Pio II.

XI. D. Alessio Angelo Flauio, &c. morì in guerra contro ai Turchi.

XII. D. Paolo Angelo Flauio, &c. Prencipe di Caonia, &c.

XIII. D. GIO: DEMETRIO Angelo Flauio, Prencipe di Cilicia, Durazzo, e Pul[etto] Minore, Duca, e Conte di Driuasto, *GRAN MAESTRO XXXV.*
D. Franceschina Magno

XVI. D. PIETRO Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Cilicia, Durazzo, e Puletto Minore, Duca, e Conte di Driuasto, &c. *GRAN MAESTRO XXXVIII.* &c.
D. Lugrezia Beuolca

XVII. D. Michele Angelo Flauio Prencipe di Tessaglia, Conte di Driuasto, &c.
D. Lucietta Michiele

XXI. D. GIO: ANREA Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedonia, Duca, e Conte di Driuasto, *GRAN MAESTRO XXXIX.*

XXII. D. ANGELO MARIA Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedonia, Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, *GR. MAESTRO XL.*

XXIII. D. MARCO Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedonia, Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, *GRAN MAESTRO XLI.*

Gio: Antonio.

VII COMNENI, DISCENDENTI DAGL'IMPERATORI DI
Imperiale Costantiniano, sotto il titolo di S. GIORGIO.

tinopoli, *GRAN MAESTRO XXVI.* dell'Ordine Imperiale de' Caualieri
itolo di San Giorgio.

eratore di Costantinopoli, *GRAN MAESTRO XXVII.*

ia, Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, &c. *GRAN MAESTRO XXVIII.*

, Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, *GRAN MAESTRO XXIX.*
dell' Imperio.

uca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, *GRAN MAESTRO XXX.*
ell'Imperio.

Conte di Driuasto, &c. *GRAN MAESTRO XXXI.*

VIII. D. ANDREA II. Angelo Flauio, &c. Duca, e Conte di Driuasto, &c. *GRAN MAESTRO XXXIII.*

X. PIETRO Angelo Flauio, &c. Duca, e Conte di Driuasto, &c. *GRAN MAESTRO XXXIV.*
D. Lucia figliuola di Alessio Spano.

c.
o
c.

XIV. D. ANREA Angelo Flauio, &c. Prencipe di Macedonia, Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, &c. *GRAN MAESTRO XXXVI.*

XV. D. GIROLAMO Angelo Flauio Comneno Prencipe di Tessagl.a, Duca, e Conte di Driuasto, &c. Conte, e Capitanio, e perpetuo Familiare, e Commensale della S. Sede, &c. *GRAN MAESTRO XXXVII.*
D. Orsola Bini.

omneno
uca, e

XVIII. D. Leone Angelo Flauio, Conte di Driuasto, &c.

XIX. D. Pietro Angelo Flauio, Conte di Driuasto &c.

XX. D. Andrea Angelo Flauio, Conte di Driuasto, &c.
D. Camila Zuecha.

MARIA AL-
A DONNA
ngela Flauia
Comnena.
an Battista
Vcouich, detto
Lazari.

Michel.

XXIV. D. GIROLAMO Angelo Flauio Comneno, Prencipe di Macedonia, e Conte di Driuasto, e Durazzo, *GRAN MAESTRO XLII.*

XXV. D. Gio: Andrea Angelo Flauio Comneno, Conte di Driuasto, &c. *GRAN MAESTRO XLIII.* viuente.
D. Isabetta Belli.

COMPENDIO DE' PRIVILEGI, E BOLLE APOSTOLICHE DE' PRENCIPI GRAN MAESTRI, e CAVALIERI DI SAN GIORGIO.

COme l'Inuitto Costantino il Grande riportò la gloria, che dall' Ordine Equestre dei di lui Caualieri fosse non meno distrutta l'Idolatria (✠ con la dirocazione dei Tempij profani, e con la soggiogazione dei più prepotenti fautori) che abbattute affatto più, e più Heresie le quali infestauano, e quelle parti, e le Occidentali: così egli hebbe l'honore, che la Santa Chiesa, [1] e l'Imperio d'Oriente riconoscessero dall' esemplare di lui pietà l'esaltazione immortale nel mondo.

Con giustizia però que' poderosi Guerrieri [a] della vera Religione Cattolica conseguirono gl'encomij vniuersali degl' Historici, e dai Sommi Pontefici, e dagl' Imperatori giunsero ad ottenere le rimostranze più segnalate di aggradimento: concorrendo a distinguerli con immunità, essenzioni, prerogatiue, e priuilegi, e verso i Prencipi Angeli Fla-

Distruzione dell'Eresia, e Idolatria per opera de' Caualieri Costantiniani di San Giorgio.

✠ *Nazario nel Panegirico a Costantino.*
Baronio vbi supra f. 71.
Andrea Mendo de Ordinibus Militarib.
Francesco Mennenio.
Lorenzo Finochiaro.

Constantino Imperatore il Grande dottatore, ed essaltatore di S. Chiesa.

[1] *Euseb. Panfil. in vit. Constant. l. 1.*
Sozomeno Hist. Tripart. lib. 9. c. 5.
Gio. Zonara in vit. Constantini.
Gio. Nauclero mihi f. 501.
Baronio T. 3. Annal. f. 30

Prodezze de' Caualieri per la Fede Cattolica.

[a] *S. Leone nell' Epist. a Marciano Aug. 456. 19.*
Luglio lib. de Priu fac. 1.

Prencipi Angeli Flauij discendenti da Costantino perpetui Gran Maestri di quest'Ordine Caualleresco.

1 Priuil. di Leone Imperatore 489. nel lib. de Priuil. fac. 2.

Ordine de' Caualieri di Costantino, primo d'ogni altro instituito nel Mondo.

Flauij Comneni [1] legittimi discendenti di quel Santo Imperatore, e per diritto hereditario Gran Maestri del prim' Ordine Militare instituito al Mondo per comissione dell'Altissimo, e per mano di due Santi Pontefice, ed Imperatore; sotto la protezione del Gran Martire San Giorgio.

2 Lib. de Priuil. fac. 1. 2.

Prencipi Angeli Flauij successori in perpetuo Gran Maestri di quest' Ordine.

Doppo le tragiche peripezie di quell' Imperio restarono preseruate alla posterità cotante grazie in primo luogo dalla generosità di Leone I. Imperatore sotto 23. Febraro 489. con priuilegio [2] spedito ad Alessio Angelo, e Michele di lui figliuolo Prencipi di Cilicia, e Macedonia &c. Gran Maestri, col quale dichiara i detti Prencipi Gran Maestri, e loro successori in perpetuo fino durerà la loro discendenza, e tutti i Caualieri dell'Ordine Costantiniano armati della Croce vermiglia orlata di oro, e ingemmata del nome di Christo tanto nei Chiostri, quanto in campo capaci di tutti i Priuilegi che godeua tutta la Milizia Imperiale negl'esserciti, e precisamente li dichiara *essenti, immuni, e liberi da qualunque essazione, ed imposizione Regale, Imperiale, e da qual si fosse auttorità imposta* a' detti Prencipi poi Gran Maestri, e loro successori in detta dignità in perpetuo, oltre all'alta prerogatiua di crear detti Caualieri solamente per loro mano, concesse quella di stabilire, e decretare le leggi, che stimassero necessarie, ed oportune per l'Ordine: Creare Conti, e legitimare Bastardi, Spurij &c. con ampla facoltà.

Essenzioni, ed immunità d'ogni essazione, ed imposizione de' Prencipi.

Facoltà de' Prencipi Gran Maestri.

L'Imperatore Isaacio Angelo Flauio Comneno rinuouando la perpetuazione del Gran Magistrato nella di lui discendenza prouueniente per retaggio da Costantino amò non solo di confirmare generalmente quanto haueua concesso l'Imperatore Leone I. ai Caualieri; ma estendendo con maggiore generosità le di lui grazie nel priuilegio da lui dispaciato l'anno della commune Salute 1191. a' 13.

Essenzione reale, personale, e mista.

Set-

[1] Settembre, dichiara i Caualieri essenti, e liberi d'ogni essazione, ed imposizione, tanto reale, quanto personale, e mista; anzi in via di legge li decreta essenti da ogni, e qualunque giurisdizione Consulare, Proconsulare, Tribunizia, Pretoriana di Prefettura, e di qualsisia Giudice: Ma solo siano soggetti, ed obedischano ai Prencipi Gran Maestri successori, e sottoposti alla sola loro dizione, ed obedienza. E che tutti [2] li beni dei Caualieri Insigniti della Croce, così publici, come priuati non possino essere leuati ò inuasi in tutto, ò in parte dal Fisco, eccetto nel caso di crime di lesa Maestà. Ai Prencipi poi Gran Maestri successori perpetui nel Gran Magistrato [3] ampliando la concessione di Leone I. accresce la facoltà, e potestà di creare Conti, Notari publici, Proccaeij, Maestri, Bacilieri, Laureare Poeti, Legitimare Bastardi, Spurij &c. e non ostante qualunque contradizione de' consanguinei, habilitarli alla successione de' beni, e facoltà, dignità, honori, ancorche fossero Feudi Nobili, ed Antichi.

Con pari applicazione alle benemerenze di questa Imperiale Famiglia de' Prencipi Gran Maestri l'Imperatore Michele Paleologo l'anno 1293. a' 25. [4] del Mese di Aprile firmò Priuilegio Cesareo a fauore dei Prencipi Don Michele, ed Andrea, Padre, e Figliuolo Angeli come Conti, e Signori della Città di Driuasto, Fondatori, e dottatori di quella Chiesa Cathedrale, e della Canonica, confirmando in essi tutte l'essenzioni, Priuilegi &c. concessi a i Progenitori, ed a loro stessi, ed alla detta Città; [5] e Chiesa, con l'auttorità, e facoltà medesime; accrescendogli quella di creare Giudici ordinarij, e riceuendoli sotto la di lui protezione. Non soddisfatto però nelle grazie concesse generalmente desiderò questo Imperatore specificatamente riconfermarle nei medesimi Prencipi co-

me

1 *Lib. de Priuil f. 34.* *Priuilegio d'Isaacio 1191*

Essenzione de' Caualieri di giurisdizione per legge *lib. Priuil. fac. 4.*

2 *Ibi.* Essenzione dei beni de' Caualieri dal fisco per lege.

Facoltà, e Giurisdizione de' Prencipi Gran Maestri.

3 *Ibi fac. 5.*

4 *Priuil. di Michele Imperatore 1293. lib. de Priuil. fac. 5. 6.*

Essenzione, ed Immunità de' Prencipi Gran Maestri.

5 *Ibi fac. 6.* Essenzioni &c. della Città, Cattedrale, e Canonica di Driuasto.

me Duchi, e Conti di Driuasto, e Durazzo, Prencipi di Macedonia &c. e Gran Maestri di quest'Ordine Equestre di San Giorgio col secondo Diploma in data di primo Giugno 1294.[1] in cui conferma non solo le immunità, ed essenzioni dei Prencipi, e Caualieri Costantiniani concesse da Leone I. ma eziamdio da Isaacio Angelo Flauio Comneno Imperatore loro Proauo: Prima però quelle essenzioni attinenti alle Persone loro, Città, e Chiesa Cathedrale, e Canonica di Driuasto; indi tutte le altre nei Prencipi Gran Maestri, secondo appunto, che tutti i loro Precessori, e progenitori haueano posseduto, e goduto. Ma perche erano già famose le azzioni dei Caualieri loro di San Giorgio prese a distinguerli con ispeciale[2] concessione nel priuilegio confermando loro le grazie Cesaree anteriormente concesse, e nuouamente concedendogli libertà immunità, ed essenzione da tutti, e qualsiuoglia pesi, essazioni, ed imposizioni tanto Imperiali, e Regali, quanto personali, e miste sotto qualsisia nome, e titolo, non ostante qualunque lege in contrario, come eglino fino all'hora, e i loro antecessori haueuano posseduto, e goduto; confirmandole in essi, e nei loro heredi, e successori.

1 Priuil. del suddetto Imperatore 1294. ibi fac. 7. 8.

Essenzione &c. de' Prencipi Gran Maestri.

Della Città Cattedrale, e Canonica di Driuasto.

2 Ibi fac. 8.

Essenzioni, ed immunità dei Caualieri di San Giorgio per loro, e successori.

Declinando sempre più le cose dell'Imperio Orientale, l'anno del Signore 1453. la Christianità tutta compianse la di lui totale caduta, dell'Imperatore, e di ben 600. Caualieri di S. Giorgio nella presa di Costantinopoli sotto la potenza Ottomana.[3] Quindi ricourati nelle proprie Città di Driuasto, e Durazzo, e d'altre Piazze nell'Albania il Prencipe D. Andrea Angelo Flauio coi di lui figliuoli Pietro, e Paolo (il quale poi fù Arciuescouo di Durazzo, indi Cardinale di Santa Chiesa) formarono coi proprij parenti, e Caualieri di San Giorgio argine al torrente dell'armi Turchesche, per difesa della Santa Fede,

Caduta dell'Imperatore d'Oriente, e Caualieri.

3 Memorie Historiche dell'Ordine.

Historia de' Camaldolensi di Agostino Monaco degl'Angeli.

Prencipi Angeli Flauij ritirati in Albania.

Prencipe Andrea, Pietro, e Paolo di lui figliuoli.

Caualieri Costantiniani di San Giorgio ricourati con la ressidenza in Driuasto.

de, e Religione Cattolica. In questo tempo si fermò la Sede Magistrale dell'Ordine nella Città di Driuasto; doue dai Caualieri Costantiniani splendidamente fù ampliata, e dai di lei Sourani Prencipi Angeli Flauij custodita con incessante spargimento di sangue di quei Religiosi guerrieri. Continuarono le guerre per lunga serie di anni, e da' Prencipi di Macedonia &c. Gran Maestri con tutte le più nobili famiglie dell'Albania loro consanguinee, e principalmente il Prencipe Pietro Angelo, e Paolo Arciuescouo di lui fratello vniti con Giorgio Castriotto detto Scanderbegh, vno dei più stretti di lui parenti difesero la causa Commune del Christianesimo a proprie spese, per circa sei lustri, [1] il primo, e l'vltimo Generali Presidenti della Santa Lega, sotto le sante direzioni di Nostro Signore Pio II. e Paolo Arciuescouo nelle continue missioni, e nei maneggi più ardui per le confederazioni fra' Prencipi Christiani. Chiaro testimonio ne somministrano le Ducali [2] delli Prencipi di Venezia Christoforo Moro, e Pasquale Malipiero, e dei loro Prouueditori Generali in Albania replicatamente scritte al detto Arciuescouo di Durazzo nelle secrete negoziazioni commesse allo stesso per la continuazione della Guerra Christiana: nella quale finalmente consumato il maggior numero de' Caualieri, i Prencipi Gran Maestri soggiacquero coi loro Stati alla forza formidabile del Turco, accolti con speciose essenzioni, e priuilegi dalla Serenissima Republica di Venezia.

Pari rimostranze di sourana munificenza essigerono questi Prencipi Angeli Flauij Comneni per sè, e come Gran Maestri dell'Ordine Militare di San Giorgio, e specialmente Andrea Prencipe Gran Maestro, e Paolo di lui fratello [3] dai Sommi Pontefici Calisto III. Pio II. Sisto IV. ed altri Vicarij di Christo, i quali confermarono tutte le immunità, essen-

Caualieri morti per la Fede.

Prencipi Angeli Flauij Gran Maestri diffendono la Christianità per sei lustri.

Generali per la Santa Lega.

[1] *Marino Barlezio nella Historia di Scanderbegh. Nelle Pontificie di Paolo III. seguenti.*

Paolo Angelo Arciuescouo maneggia la confederazione fra' Prencipi Christiani.

[2] *Ducali Venete 1456. e 1461. nell'Archiuio.*

Ordine de' Caualieri quasi distrutto per la Santa Fede.

Prencipi Gran Maestri ricourati ne' Stati Veneti.

Confirmazione Apostolica delle suddette essenzioni.

[3] *Bolla di Paolo III. 1540. e 1545. Libro de Priuil. fac. 15. 8.*

essenzioni , priuilegi , e prerogatiue , da loro , e progenitori possedute , ed vsate fino ai tempi di quei Ponteficati , così per essi, come per la Città Cathedrale , e Canonica dai loro Progenitori fondate , e dottate de' proprij loro beni . Ma doue dalla voracità del tempo pareua fossero pregiudicate , la Santità di N. S. Papa Paolo III. accorse alla loro preseruazione con due Bolle [1] di confirmazione Apostolica in data dell'Anno 1540. 23. Aprile, e 1545. a' 20. Nouembre compiacendosi riconfermare nei Prencipi Paolo , Andrea , Girolamo , e Giouanni fratelli , non solo le riferite concessioni Apostoliche , ma ancora quelle degl'Imperatori, Rè, ed altri Prencipi Progenitori dei medesimi, come fino a quel tempo haueuano posseduto, e possedeuano per sè , e per loro successori.

[1] *Bolla di Paolo III. ivi.*

Innoltrandosi poi la pietà di questo Santo Pontefice alla più intrinseca cognizione di questa Imperiale Famiglia, e Religione Militare, amò con nuoua Bolla [2] ai 5. Decembre dell'Anno stesso spedita ad Andrea, e Paolo Angeli riferiti , Conti, e Canonici di Driuasto, riandare l'alto diritto hereditario di questa sublime Discendenza nella successione dell'Imperio Orientale per sua Santità chiaramente conosciuto fino alla persona di Pietro-Angelo Padre degli stessi , e Paolo Arciuescouo di Durazzo , e Cardinale di Santa Chiesa , le memorabili azioni loro, e di Giorgio Castriotto detto Scanderbegh Rè di Epiro , ed Albania loro congiunto contra degl'Infedeli . Il passaggio di quelli nello Stato Veneto ; la di lui confirmazione delle essenzioni raffermate nella precedente Bolla, conchiude, che hauendo li supplicanti edificate le Chiese di Sant'Angelo di Sala nel territorio di Padoua , e quella di San Gio: Battista di Briana nella Diocese di Treuiso; commiserando la loro ristrettezza di fortuna, li dichiarò essenti, ed immuni da qualunque Deci-

[2] *Bolla di Paolo III. 1545. lib. de Priuileg. fac. 10.*

Diritto hereditario dei Prencipi Gran Maestri nell'Imperio di Oriente.

Ibi fac. 11.

Azzioni de' medesimi contro Infedeli.

Edificazione di Chiese nello Stato Veneto.

Essenzione de' medesimi di Decime, e grauezze.

Decima, ò grauezza così Veneta, come Apostolica ben amplamente.

E tale la condizione humana, che nelle auuersità della sorte, anco in onta del Sole d'Illustre grandezza s'adunano le nubi della persecuzione, e maledicenza. Simile disauuentura prouauano i Prencipi Angeli Flauij Comneni; onde la Santità di Nostro Signor Papa Paolo III. con Bolla speciale spedita a loro fauore l'Anno 1545. li 8. Decembre [a] commise al Vescouo di Cesena, al Patriarca Veneto, ed al Vescouo di Padoua, perche fulminassero in nome della Santa Sede generale escomunica contro qualunque persona, di che grado, e condizione si fosse, la quale hauesse difamato, ch'eglino non discendessero dagl'Imperatori Romani, e Costantinopolitani, e che a loro per diritto di successione non aspettasse quell'Imperio, e che non godessero, e con giusto titolo non possedessero l'vso dell'essenzioni, immunità, facoltà, e priuilegi Imperiali, e Ponteficij; e finalmente espedissero l'essecuzione de' medesimi, ò negassero di corrispondergli gli assegnamenti per loro decoroso sostenimento fatti.

[a] *Bolla di Paolo III. lib. de Priuil. fac. 13. 14.*

Escomunica Papale contro chi nega la discendenza de' Prencipi Gran Maestri essere vera degl' Imperatori d'Oriente; ed a loro aspetare la successione di quell'Imperio.

Essenzioni de' medesimi.

Volendo però con pietà Paterna questo grande Pontefice dare viui essempij a gl'altri Prencipi della distinzione con cui conosceua degna di essere patrocinata vna famiglia di così eccelsa origine, con tre di lui Motuproprij lo fece conoscere al Mondo. Nell'vno registrato nella Camera Apostolica [a] 1560. *cum prædecessores nostri* &c. seguendo i dettami appunto delli di lui precessori Pio II. Paolo II. e Sisto IV. assegnò al Nob. Andrea Angelo vno dei riferiti fratelli, discendente per linea Paterna, e Materna dagl'Imperatori di Oriente (i di cui progenitori haueano perduti i loro Dominij, e Stati, per sostenere, e diffendere la vera Fede Cattolica) vna prouisione di cento Scudi d'Oro al mese nella Camera Apostolica; comandando in virtù di Santa obedien-

[a] *Primo Motuproprio di Paolo III. lib. de Priuil. fac. 16.*

Prouisione Apostolica di Scudi 100. d'Oro al mese in Andrea Angelo Flauio Comneno discendente da gl'Imperatori d'Oriente.

dienza al Depositario, ò Tesoriere la pronta corrisponsione. Nel secondo [1] *cum sicut accepimus* &c. spedito al medesimo Andrea Angelo Duca, e Conte di Driuasto, discendente dal Massimo Costantino Imperatore (republicate al Mondo l'eroiche azzioni di Pietro Angelo di lui Genitore, e di Paolo Angelo Arciuescouo di Durazzo, e Cardinale di Santa Chiesa pure di lui Zio Paterno, vnitamente con Giorgio Castriotto detto Scanderbegh Rè di Epiro, ed Albania loro consanguineo per Santa Chiesa, e a lunga, e costante diffesa della Religione Cattolica; onde poi per tale cagione furono cacciati dai loro Dominij, e Stati ben grandi) lo dichiara perpetuo Famigliare, e Comensale de' Sommi Pontefici, come erano stati tutti li di lui progenitori, per le riferite Concessioni Apostoliche. Ed in oltre per quelle [2] d'Innocenzio VIII. concede allo stesso l'espettatiua di tre Beneficij Ecclesiastici di rendita fino a cinque-mila Scudi d'Oro di Camera per di lui sostenimento, e dei fratelli, non ostante qualunque disposizione Apostolica de' precessori, e sua in contrario &c. Chiuse il compartimento delle sue Grazie il Santissimo Paolo III. con l'vltimo di lui Motuproprio [3] *cum sicut accepimus* &c. col quale enumerate, e registrate a parte, a parte tutte le concessioni, confirmazioni, facoltà, ed essenzioni donate alla Casa Angela Flauia da Leone I. e Michele Paleologo Imperatori &c. conosciuto tale di certa scienza anco D. Andrea Angelo Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, Prencipe di Puletto Minore discendente dagl'Imperatori Augusti Angeli Flauij, come quello, che era in legittimo, e pacifico possesso di tutti i raguagliati Priuilegi, e perpetuo Famigliare, e Comensale Pontificio, non ostante il detto possesso, ed vso, gli conferma, e nuouamente concede per maggiore cautella tutte le immunità, libertà, ed essenzioni, facoltà, Priuile-

[1] *Secondo Motuproprio di Papa Paolo III. ibi fat. 17.*

Azzioni per la Santa Fede dei Prencipi Angeli Flauij Comneni.

[2] *Ibi fat. 20.*

Prencipi Gran Maestri perpetui Commensali, e famiiliari de' Sommi Pontefici.

Concessione Apostolica d'aspetatiua di Beneficij fino a Scudi 5 mille de Camera.

[3] *Terzo Motuproprio di Paolo III. ibi fat. 49.*

Confirmazione Apostolica delle Concessioni Imperiali nel Prencipe Andrea.

Possesso pacifico.

Rinnouazione di concessione di essenzioni, facoltà &c.

uilegi, ed Indulti concessi dagl'Imperatori d'Oriente, ai di lui progenitori, come da' medesimi discendenti; [a] così che non sia egli più tenuto all' ostensione degli stessi priuilegi; ma douesse continuare nello stesso possesso, vso, e godimento delle dette essenzioni, facoltà, ed immunità. Da questo restano parimente confirmate le essenzioni, immunità, e i priuilegi ai Caualieri dell'Ordine di San Giorgio, come contenute nel priuilegio di Leone I. e confermate dal Paleologo, da loro posseduti e goduti senza interuzione, ma continuamente. Rafferma in altra per via di Decreto nel medesimo Prencipe D. Andrea, e di lui successori in perpetuo, come era in legittimo possesso, vso, e godimento, il Diritto, e Retaggio del Gran Magistrato dell'Ordine, con le facoltà tutte, ed essenzioni in essi priuilegi contenute. Potendo, e douendo creare Caualieri Aureati, Conti, Baroni, e Cittadini; Nobilitare ignobili, spedire priuilegj con sigilli d'Oro, Argento, e Piombo; com' era di lui costume, ed altri a di lui piacere: Creare Notari publici, Procacci, e Giudici ordinarij con auttorità tanto Apostolica, quanto Imperiale; Dottori, Maestri, e Bacilieri; Laureare Poeti, legitimare Bastardi, spurij &c. e qualunque nato d'illegittimo, e dannato Coito: Cuniare, e stampare monete d'Oro, d'Argento, e d'altra condizione a di lui parere, e ciò non ostante qualunque Constituzione Apostolica, ed Imperiale, e ordinazione sinodale, e giuramento anco di studij generali &c. a' quali specialmente di Motuproprio deroga, e decreta. Comettendo, che la sola signatura di esso Motuproprio debba essere valeuole, e fare fede in Giudizio, e fuori, non ostante qualunque dispo sizione in contrario &c.

[a] Ibi fac. 50.

Possesso, e godimento.

Essenzioni de' Caualieri

Diritto, e Retaggio perpetuo del Gran Magistrato.

Crear Caualieri, Baroni, &c.

Sigilli d'Oro, Argento, e Piombo.

Notarij, Procacci, e Giudici.

Dottori, Maestri, Bacilieri; legitimar Bastardi.

Stampar monete d'Oro, Argento, e metalo.

Derogazione alle Constituzioni in contrario.

Con vguale generosità, e munificenza la Santità di Papa Giulio III. estese le di lui rimostranze di

riconoſcimento e ſpeciale patrocinio verſo i Prencipi Gran Maeſtri Angeli Flauij Comneni. Tra queſte ſi raccoglie la Bolla dell'Anno [1] 1550. 26. Marzo diretta ad Andrea Angelo Duca, e Conte di Driuaſto, e Durazzo, e Girolamo Angelo Prencipe di Teſſaglia di lui fratello, con la quale conferma, e riceue in protezzione tutte le grazie, e conceſſioni di Caliſto III. Pio II. Siſto IV. Innocenzio VIII. e Paolo III. e da altri Sommi Pontefici di lui preceſſori, come quelle tutte di Leone I. e Michaele vltimo, ed altri Imperatori, Rè, e Prencipi Chriſtiani giuſtamente impartite ai loro progenitori, e ad eſſi ſteſſi, così nelle loro perſone, come nei ſucceſſori, ſiccome giuſta, e pacificamente fino all' hora haueano poſſeduto, e poſſedeuano. Anzi bramoſo Noſtro Signore di dar vigor maggiore alle ſue conceſſioni Apoſtoliche, e di tutti li di lui preceſſori, con Motuproprio del giorno medeſimo [2] *cum ſicut accepimus* &c. le confirmò, e reintegrò di certa ſcienza per via di Decreto; commetendo, che la ſola ſignatura del medeſimo Motuproprio doueſſe dare piena, e indubitata fede.

1 Bolla di Giulio III. 1550. lib. de Priu. fac. 23.
Rinouazione, e Confermazione delle Conceſſioni Apoſtoliche.

Delle Conceſſioni Imperiali.

Poſſeſſo, e godimento dei Priuilegi, eſſenzioni, ed immunità &c.

2 Motuproprio di Giulio III. 1550. ibi fac. 22.
Altra confirmazione per Motuproprio.

Seguendo poi lo ſteſſo Santo Pontefice a conferire le di lui grazie al medeſimo Andrea Angelo Flauio Duca, e Conte di Driuaſto, e Durazzo vnitamente con Niccolò Ducagino di lui Nipote Domeſtici, e perpetui Familiari, e Commenſali con Breue [3] ſpedito ſotto li 17. Luglio 1550. di Motuproprio, e ſenza veruna di loro iſtanza, ò ſupplicazione, le contraſegnò diſtintamente. Conciosiache rinuouò in detto [4] Andrea Angelo Flauio, e nel Nobile Girolamo Prencipe di Teſſaglia di lui fratello (a' quali, tanto per lato Paterno, quanto Materno, per linea Maſcolina diſcendenti dagl' Imperatori di Coſtantinopoli, aſpetta, e appartiene l'Imperio ſteſſo) tutte le conceſſioni impartite non ſolo alla Caſa Ducagina, ma eziamdio alla Ange-

3 Breue di Giulio III. 1550. in plena Cam. ibi fac. 26.

4 Ibi fac. 28.
Prencipi Angeli Flauij legittimi ſucceſſori nell' Imperio di Coſtantinopoli.

Ibi.
Confirmazione delle Grazie conceſſe da Innocenzio VIII.

Angela Flauia Comnena dalla Santità d'Innocenzio VIII. Indi enumerandole riconfirma, e dichiara a parte, a parte nelli due Prencipi Fratelli (i progenitori dei quali terminarono le vite, e Stati per seruizio della Santa Fede Cattolica contra dei Maomettani occupatori del loro Imperio) figliuoli, discendenti, affini, e consanguinei Conti, Caualieri, e Capitani, Familiari, e Domestici suoi, e dei Sommi Pontefici successori. Essenta, e libera in perpetuo li detti fratelli, figliuoli, e discendenti, heredi, e successori, consanguinei, ed affini, i loro Coloni, lauoratori, ed animali, le possessioni, terre, e i beni, tanto spirituali, quanto temporali, e di qualunque sorte, ò nome, che hanno, ò in auenire potessero acquistare, così nello stato Ecclesiastico, e Veneto, come in qualunque altro, di qualsisia valore, qualità, e quantità, e qualunque frutti, che da essi fossero raccolti da ogni angaria, dazio, gabella, ò qualsiuoglia altro peso ò imposizione, sotto qualsisia nome reali, personali, e miste.[1] Così che a nessun titolo, ò nome siano tenuti corrispondere alcuna cosa per dette persone, cose, ò possessioni. Inibendo per tale effetto ad ogni disposizione, ò Decreto fatto, e da farsi dal Camerario della Santa Sede, Camera Apostolica, e qualunque altro Magistrato iui espresso. E per l'essecuzione puntuale di tante grazie nomina per Giudici Conseruatori li Venerabili[2] Patriarca di Gerusalemme, e Vescoui di Albenga, e Feltre; con facoltà d'imporre, e leuare a' contradicenti, ò innobedienti di qualsisia condizione la pena pecuniaria, e fulminare eziamdio contro di loro le escomuniche, e censure Ecclesiastiche.

Fù con tale venerazione obbedito, ed esseguito questo Breue Pontificio, che passato in *plena Camera Apostolica* li 11. Maggio[3] 1551. restò publicato, e comessa di esso l'essecuzione puntuale dal Car-

Benemerenza di questa Casa per Santa Chiesa.

Prencipi perpetui Conti, Caualieri, Capitani, Familiari, e Domestici de' Sommi Pontefici.

Ibi.

Essenzioni delle persone, Coloni, Beni, e frutti da ogni gabella.

[1] *Ibi fac. 29.*

Inibizione ad ogni Decreto del Camerario, e Camera Apostolica.

[2] *Ibi fac. 30.*

Pene pecuniarie, ed escomunica contro gl'innobedienti.

Approuazione, ed essecuzione nella Camera Apostolica.

[3] *Ibi fac. 33. e 26.*

Effecuzione commessa dal Patriarca di Gerusalemme Giudice effecutore.

Cardinale Guido Ascaneo Sforza Camerario di Santa Chiesa; e dal Patriarca di Gerusalemme l'anno stesso a' 13. Marzo sotto al Ponteficato di Giulio III. come Giudice, ed effecutore dello stesso. Queste generose concessioni tutte con Motuproprio *cum sicut accepimus* &c. registrate poi nella Camera Apostolica l'anno [1] 1560. il detto Sommo Pontefice desiderò confirmare esprimendo la certa scienza della discendenza del medesimo Prencipe D. Andrea perpetuo Familiare, e Commensale de' Sommi Pontefici da Costantino Imperatore, ed altri Imperatori Romani, e Costantinopolitani, benemeriti, e dottatori di Santa Chiesa Romana.

[1] *Motuproprio di Giulio III. registrato in Camera Apostolica 1560. ibi fac. 24.*

Più generoso Padre, e Protettore si manifestò al mondo la Santità di Nostro Signore Giulio III. e verso il Prencipe Don Andrea Angelo, non solo come Duca, e Conte di Driuasto, e Durazzo, e Prencipe di Macedonia; ma come Gran Maestro della Milizia di Sàn Giorgio, e discendente dagl'Imperatori Romani, e d'Oriente. Quindi con amplissimo Motuproprio [2] *Dignum, & rationi congruum est* &c. confirma, e rinuoua in esso, heredi, e successori in perpetuo, per ordine ogni Concessione fatta dagl'Imperatori, e precisamente 1191. d'Isaacio Angelo, 1294. Michele Paleologo, e di altri Augusti ai di lui Progenitori; indi quelle de' Sommi Pontefici, Calisto III. Pio II. Sisto IV. Innocenzio VIII. e Paolo III. e non solo ad esso, ma ai di lui Caualieri dell'Ordine di San Giorgio conforme di certa scienza, ne era sicuro del loro possesso, e pacifico godimento. Ma perche nè a' Prencipi Gran Maestri, nè ai Caualieri dell'Ordine dal tempo non restasse punto pregiudicato, riputò necessaria la conualidazione di tante grazie negl'vni, e negl'altri. [3] Confermò per tanto in caso di bisogno, e rinuouò specifica, ed espressamente le concessioni nei primi, e nei Caualieri militanti sotto al titolo di S. Gior-

[2] *Motuproprio di Giulio III. lib. de Priuil. fac. 67.*

Rinouazione di Confirma Apostolica.

Delle concessioni Imperiali, e delle Apostoliche nominatamente.

Di certa scienza in pacifico possesso, ed vso.

Nei Prencipi Gran Maestri, e Caualieri successori.

[3] *Ibi fac. 69.*

Specialmente nei Prencipi Gran Maestri.

Giorgio Protettore della Grecia, e regola di S. Basilio armati di Croce rossa con aureo segno, ò Labaro nel mezo: della quale Costantino il Santo, e Grande Imperatore primo Fondatore di questa Milizia vsaua, e fù fatto degno della visione Celeste in quelle parole *IN HOC SIGNO VINCES*. Dichiarò i Prencipi Gran Maestri pro tempore, e i medesimi Caualieri liberi, immuni, ed esenti per tutto il mondo commoranti da tutti, e qualsisiano pesi, ed esazioni, tanto Imperiali, e Regali, quanto personali, e miste di qualunque sorte, e sotto qualunque nome chiamate, giusto alla forma, e tenore delle prenarrate concessioni Imperiali, ed Apostoliche: e ciò sotto penna pecuniaria, e d'escomunica Pontificia, contro ai perturbatori, contradicenti, e molestatori: anzi non ostante qualsiuoglia Constituzione, ò Lege Imperiale, ed Apostolica, ò Sinodale alle quali col medesimo Motuproprio di piena potestà deroga, e decreta essere derogato. Raccomanda perciò, ed espressamente incarica, [a] alli Rè di Spagna, e ai Potentati di tutto il Mondo, Nuncij, Legati Apostolici, Auditori della Camera, Giudici Ordinarij, e di qualunque condizione constituiti in Dignità Ecclesiastica, e secolare, la protezione speciale di tutte le dette concessioni Apostoliche, e Imperiali, con facoltà al detto Prencipe Gran Maestro, e di lui successori di tempo in tempo Luogotenenti, e Caualieri del medesimo Ordine di nominarsi, ed elegersi, chi più gli agradisse in Giudice Conseruatore per la puntuale loro essecuzione, e preseruazione.

Vuole in oltre, che il detto Motuproprio valga, e sia vbidito, senza veruna data, ò alcun registro, non ostante anco in ciò a qualsisia constituzione Apostolica; con [a] decreto, che il di lui transunto con la sola firma del Segretario dell'Ordine, No-

Descrizione della Croce.

Essenzione de' Caualieri per tutto il Mondo.

Sotto penna pecuniaria, e di escomunica, non ostante qualunque constituzione, che decreta nulle, e derogate.

Raccomanda a' Prencipi la protezione delle Concessioni Apostoliche, e Imperiali.

a *Ibi fac.* 70.

A' Nunzij, e Legati Apostolici, e Auditori, ed altri.

Facoltà de' Prencipi Gran Maestri, e Caualieri di nominarsi, ed elegersi Giudice Conseruatore.

Fede al solo transunto del Motuproprio.

a *Ibi fac.* 70.

taro Publico, e Sigillo della stessa Milizia, ò di alcuna Curia Ecclesiastica, ò di persona constituita in Ecclesiastica Dignità habbi piena fede, e vigore in Giudizio, e fuori, come se fosse essibito l'originale stesso: Con ispeciale raccomandazione ai Nunzij Apostolici nelle Spagne, Auditori Generali della Camera Apostolica, e qualunque Conseruatore constituito in Dignità Ecclesiastica.

Raccomandato agli Auditori della Camera, e Notarij Apostolici, ed altri Conseruatori Ecclesiastici.

Fù così costante l'applicazione de' Prencipi Angeli Flauij Comneni nell'esaltazione di Santa Chiesa, e nel di lei continuato seruicio, che se bene priuati degl'alti loro Dominij punto non cessarono d'impiegare le proprie sostanze, tutto che ristrette, nelle dottazioni, e fondazioni di Chiese, quali furono le nominate da Papa Paolo III. nella Bolla 1545. di Sant'Angelo di Sala, e San Gio: Battista di Briana; che riconoscendo la Santità di Giulio III. così religioso Zelo Cattolico sopra la ristaurazione, [a] e dottazione della seconda dispaciò Bolla positiua sotto 15. Ottobre 1551. a fauore del Nobile D. Andrea Angelo Duca, e Conte di Driuasto, e D. Girolamo Angelo Prencipe di Tessaglia di esso fratello, Scudieri Domestici, e Familiari di detto Santo Pontefice. Concesse loro, e nei loro heredi, e successori in perpetuo il Iuspatronato, e facoltà di presentare alla Santa Sede, ò all'Ordinario, ò Vicario il Rettore, ò Paroco di detta Chiesa di Briana, come di lei fondatori, dottatori, e ristauratori, e come procreati, e discendenti dell'Illustrissimo Sangue degl'Imperatori Romani, e Costantinopolitani, e difensori della Santa Fede, per dottazione, e non per priuilegio, con forza di Iuspatronato di Nobili, ed Illustri. Ma perche le fortune ristrette di detta Casa meritauano qualche assistenza della Santa Sede Apostolica in compenso di tante benemerenze, con [a] Motuproprio *cum Prædecessores nostri* &c. registrato poi nella Camera Apostoli-

Zelo Cattolico, e Religioso de' Prencipi Angeli Flauij.

Dotazioni, fondazioni, e ristaurazioni di Chiese.

[a] *Bolla di Giulio III. 1551. 15. Ottobre, lib. de Priuil. fac. 31. vsque 40.*

Iuspatronato della Chiesa di Briana de' Prencipi Angeli Flauij Comneni.

[a] *Motuproprio di Giulio III. ibi fac. 40.*

ſtolica l'anno 1560. lo ſteſſo Pontefice ſeguendo, e confermando in ciò le conceſſioni Pontificie di Pio II. Paolo II. Siſto IV. e Paolo III. nel medeſimo Prencipe Andrea Angelo Flauio conſanguineo di Catterina Regina della Boſſina, e Deſpota della Morea, gli conceſſe, ed aſſegnò vna prouigione di Ducati cento d'Oro al meſe nella Camera Apoſtolica, comettendo al Camerario, Depoſitario, e qualunque altra perſona a cui appartiene, la loro corriſponſione puntuale.

Rinuouazione di Conceſſione Apoſtolica.

Prouigione di 100. Ducati d'Oro nella Camera Apoſtolica.

Come erano continuati, e ben notabili i benemeriti de' Prencipi Gran Maeſtri, e dell'Ordine loro Imperiale de' Caualieri di San Giorgio, così anco ſeguirono continuate le rimoſtranze de' Sommi Pontefici nel compenſarle con nuoue confirmazioni Apoſtoliche. [1] Paolo IV. ſucceſſore di Giulio III. con Bolla in data de' 28. Nouembre 1555. ſi compiacque confirmare, e riconualidare nel Prencipe Andrea Angelo tutte le libertà, immunità, conceſſioni, ed ogni altro indulto già conceſſo ai di lui Preceſſori, e Progenitori, ed a lui medeſimo, ed eſpreſſamente quelli de' Sommi Pontefici Caliſto III. Pio II. Siſto IV. Innocenzio VIII. Paolo III. e Giulio III. così per Lettere, ò Bolle Apoſtoliche, come in Motuproprij, ò altrimenti; come li Priuilegi tutti, libertà, ed eſenzioni impartite da Leone I. Michele Paleologo, ed altri Imperatori, Rè, e Prencipi Chriſtiani ai di lui Progenitori, e Preceſſori parimente Imperatori, e Rè, ed a lui ſteſſo; conforme di tutti all'hora ne godeua egli giuſto, e pacifico poſſeſſo, e ciò così per lui, come nei di lui ſucceſſori.

Nuoue Confirmazioni Apoſtoliche.

[1] *Bolla di Paolo IV. 1555. 28. Nouembre ibi fac. 58. 59.*

Eſſecuzione delle Confirme Apoſtoliche.

De' Priuilegi Imperiali.

Vſo, godimento, e poſſeſſo continuato.

Praticò le rimoſtranze medeſime queſto Sommo Pontefice con altra Bolla [2] 1556. li 7. Nouembre nella perſona di D. Paolo Angelo Prencipe di Chaonia, Archidiacono di Driuaſto, fratello di D. Andrea così per lui, come dei di lui fratelli. E con altra 1559.

Nuoue Confirmazioni Apoſtoliche replicate.

[2] *Bolla di Paolo IV. 1556. 7. Nouembre ibi fac. 41.*

[1] nel Prencipe di Tessaglia, e Driuasto D. Girolamo Conte, e Capitano della Santa Sede con la medesima enumerazione speciale, e come i loro Progenitori, e Precessori erano stati continuamente, ed eglino stessi ne erano in giusto, e pacifico godimento; confirmandoli, e con ispeciale patrocinio communendoli in essi, e loro successori.

1 Bolla di Paolo IV. 1559. 13. Aprile ibi fac. 42. 43.

Continuazione dell'vso, e possesso di tutte le grazie Pontificie, ed Imperiali.

Hebbe cotanto a cuore il Santo Pontefice Pio IV. la preseruazione di così nobili prerogatiue, e priuilegi, che con Motuproprio [a] *Exigit rationis ordo* &c. registrato poi nella Camera Apostolica 1564. bramò di publicare al mondo le benemerenze di questa sublime Famiglia dichiarando, che la Santa Sede Apostolica riconosce la propria dottazione da *gl'Illustrissimi, e Serenissimi Prencipi dell'antichissima Famiglia Angela Flauia prouenienti dai Serenissimi Imperatori Romani, e Costantinopolitani* gran difensori della Santa Fede, e precisamente parlando di D. Pietro Angelo, Giorgio Scanderbegh (i quali Pressidenti, e Generali della Santa Croceata per la Santa Sede Apostolica, combatterono pia, e fedelmente per ventisei anni continui a proprie loro spese, sostenendo l'empito degl'inimici della Fede Christiana) commisera, che da' medesimi infedeli a forza d'armi furono cacciati dai loro Stati, e Dominij. Nipote di questi riconosce di certa scienza il Prencipe Andrea Duca, e Conte di Driuasto &c. honorandolo anche egli dello specioso titolo *d'Illustrissimo*; Indi sdegnando, che dalla Camera Apostolica gli fossero ritardate le corrisponsioni, commette rissolutamente la soddisfazione de' decorsi, e pronta continuazione delle mensuali contribuzioni. Ma non soddisfatto di questa dimostrazione generosa, con particolare Bolla [3] dell'anno 1565. 26. Aprile spedita a D. Girolamo Angelo Flauio Prencipe di Tessaglia, e Driuasto Conte, e Capitano della Santa Sede Apostolica confirmò, e conualidò,

a Motuproprio di Pio IV. ibi fac. 43. 44.

Benemerenza di questa Famiglia, e Prencipi.

Dottatori della Santa Sede, titolo d'Illustrissimi, e Serenissimi.

Pietro Angelo, e Giorgio Scanderbegh Pressidenti della Sagra Croceata per la Santa Fede.

Combattono per ventisei anni continui a proprie spese per la Fede.

Cacciati da' loro Dominij per tale causa.

Titolo d'Illustrissimo nel Prencipe Andrea loro Nipote.

Incarica la pronta soddisfazione, e corrisponsione delle prouisioni assegnate alla Casa medesima.

3 Bolla di Pio IV. 1565. lib. de Priuil. fac. 47.

Nuoue Confirmazioni Apostoliche nel Prencipe di Tessaglia Girolamo Angelo, fratelli, e successori.

dò, e communi in esso, e fratelli, e successori tutte le libertà, grazie, concessioni, ed immunità, e tutti gl'indulti enumeratamente dei Sommi Pontefici, ed Imperatori concessi ad essi, e loro Progenitori; e come gli stessi Precessori, e Progenitori loro, ed eglino fino all'hora ne erano stati, ed erano in vn giusto, e pacifico possesso; lasciando con tale munificenza patrocinati i diritti, le dignità, e le prerogatiue di questa Serenissima Prosapia.

Continuo possesso, e godimento delle grazie Apostoliche, ed Imperiali.

Sottentrata al gran peso, ed honore di Vicario di Christo la Santità di N. S. Gregorio XIII. conoscendo hormai non essere più necessitosa nuoua confirmazione di tante grazie, e prerogatiue in fauore de' Prencipi Angeli Flauij Comneni Gran Maestri perpetui, Famigliari, e continui Commensali Apostolici, e dell'Ordine loro de' Caualieri Costantiniani di San Giorgio, come, che tutte erano epilogate, e confirmate nel Motuproprio di Paolo III. *Cum sicut accepimus* &c. nel Motuproprio di Giulio III. *Dignum, & rationi congruum est* &c. e nella Bolla di Paolo IV. 1555. 28. Nouembre, così deputò specialmente sopra di esse il Patriarca d'Alessandria Alessandro Riario di lui Camerario Generale, Auditore della Camera Apostolica, Correttore, e Difensore dell'Archiuio della Corte Romana, ed essecutore vniuersale delle Sentenze, Censure, Bolle, e Lettere Ponteficie d'ogni sorte; perche con particolari Fulminatorij presseruasse il detto Prencipe Andrea Angelo, Duca, e Conte di Driuasto, heredi, e successori nel pacifico possesso, vso, e godimento di tutti i riferiti Priuilegi, e di qualunque concessione Apostolica, Imperiale, e di qualsisia Prencipe Christiano. Quindi questo Prelato [1] con la preacennata facoltà, preuio l'essato processo formato sopra l'informazione, e verità diresse tre Fulminatorij a tutti i Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui, Ordinarij, Vicarij in spirituale, e temporale,

Epilogo delle Concessioni Apostoliche, ed Imperiali.

Il Patriarca di Alessandria Camerario, e Auditore Generale della Camera Apostolica deputato specialmente da Nostro Signore Gregorio XIII. alla preseruazione, ed essecuzione delle Concessioni, e Confirmazioni Apostoliche.

Fulmina l'essecuzione, e precisamente delle grazie Apostoliche, ed Imperiali, preuio il processo d'informazione:

[1] *Processi fulminatorij di Alessandro Riario &c. Patriarca di Alessandria 1575. 7. Nouembre ibi fac. 48. 1575. 17. Nouembre ibi fac. 58. 1598. 5. Febraro ibi fac. 66.*

Concessi per l'essecuzione a tutti i Prelati, e Nuncij Apostolici, e Prencipi Christiani.

Legati, Nuncij, e Vicelegati Apostolici, ed a qualunque persona Ecclesiastica di qualsisia facoltà, ordine, e condizione, e ressidenti in qualunque luogo della Christianità per la puntuale essecuzione di tutte le predette tre Concessioni Apostoliche, e di quante in esse restano comprese, e citate a fauore della Persona del Prencipe Andrea Gran Maestro, Famiglia, e Discendenza Angela Flauia. Discendendo però particolarmente all'enumerazione di quanto dal Sommo Pontefice gli era commesso. [1] considerando precisamente la Sessione nona, e vigesimaquinta del Sacro Concil. Trident. *de loco oratorum*, *& de reseruationibus Iurium Principum* &c. doue resta deciso, che i diritti, e le ragioni degl'Imperatori, Rè, e Prencipi restino omninamente illese, e risseruate. Però sopra l'istanze dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Prencipe D. Andrea Angelo Flauio Gran Maestro della Milizia Costantiniana di San Giorgio, [2] commette in virtù di Santa obedienza a tutti i riferiti Prelati, ed altri Ecclesiastici la publica conseruazione, ed essecuzione delle Concessioni Apostoliche, ed Imperiali. Così che detto Prencipe Gran Maestro, heredi, e successori siano mantenuti per sempre in vn giusto, e pacifico possesso, vso, e godimento di tutte e cadaune libertà, immunità, facoltà, ed essenzioni, Priuilegi, ed Indulti, già concesse dagl'Imperatori, e S. Pontefici ai di lui Progenitori, e Precessori, ed a lui medesimo; e dagli istessi continuamente possedute, vsate, e godute, e [3] nominatamente le contenute nelle Bolle, Breui, e Motuproprij di Calisto III. Pio II. Sisto IV. Innocenzio VIII. Paolo III. Giulio III. ed altri Sommi Pontefici, e nelli Priuilegi di Leone I. Isaacio Angelo Flauio Comneno, e Michele Paleologo Imperatori Romani, e Costantinopolitani, e d'altri Rè, e Prencipi Christiani; che s'intendino sempre espresse, e ripetite &c. che tutti li

[1] *Lib. de Priuil. fac.* 52. 59. 72.

Per essecuzione dei Decreti del Sacro Concilio di Trento.

Publicazione, conseruazione, ed essecuzione delle Concessioni Apostoliche.

[2] *Ibi fac.* 52. 53. 60. 61. 72. 73.

Prencipi Gran Maestri, e successori siano mantenuti nel possesso, ed vso continuo dei Priuilegi.

Essenzioni, facoltà, ed Indulti Pontificij, ed Imperiali.

[3] *Ibi fac.* 60. 73.

Bolle, Breui, e Motuproprij Apostolici.

Priuilegi Imperiali, e de' Prencipi.

ti [1] li Prencipi Gran Maeſtri ſucceſſori pro tempore Vicarij, Luogotenenti, e qualunque Caualiere di queſt'Ordine ſublime ſiano pure preſeruati, protetti, mantenuti, e conſeruati per tutto il Mondo eſſenti, immuni, liberi da ogni grauezza, gabella, impoſizione, e dazio, così Reali, Regie, Imperiali, Ponteficie, e perſonali, così nelle perſone, come nei beni loro, tanto ſpirituali, come temporali; con tutte le facoltà, dignità, e prerogatiue, come ſempre furono in vſo, e godimento, [2] ſotto pena di generale eſcomunica, e pecuniaria di cinque-milla Ducati d'Oro di Camera contra i contradicenti, contrafacenti, perturbatori, ò inquietatori di qualunque grado, ſtato, e condizione ſi voglia.

Ricercando in oltre per nome, e parte del Sommo Pontefice [3] la Sacra Ceſarea Maeſtà dell'Imperatore Maſſimiliano, li Sereniſſimi Rè delle Spagne, ed altri del Mondo, Prencipi, Republiche, Luogotenenti, Vicarij, Conti, Baroni, Nobili &c. perche eſercitando la forza, e potenza del braccio ſecolare giungano a coreggere, punire, e caſtigare con l'arreſto nelle Carceri, fiſco de' beni, ed altro, tutti, e cadauni moleſtatori, ed inquietatori, che impediſsero, ò s'opponeſsero all'vſo delle riferite grazie, facoltà, e prerogatiue, così verſo i Prencipi Angeli Flauij Gran Maeſtri, come i loro Vicarij, Luogotenenti, e qualſiſia Caualiere della Religione Militare di San Giorgio per tutto il Mondo, fino che detti moleſtatori &c. ſi riducano alla raſsegnazione, ſoddisfazione, e piena obedienza di tutto il contenuto nei riferiti proceſſi, e fulminatorij. Aggiunge [4] finalmente, che tali fulminatorij, publicazioni, ed eſecuzioni non s'intendino mai aboliti, derogati, ò annulati, ſe non con pari atto di eſpreſsa derogazione, ò riuocazione, ma ſempre ſiano venerate, obedite, ed eſeguite nel loro

[1] *Ibi fac. 72. 73.* Eſſenzioni de' Prencipi Gran Maeſtri perſonali, Reali, e della Famiglia, e Beni loro, e de' Caualieri.

Facoltà, Dignità, e prerogatiue.

[2] *Ibi fac. 53.* Sotto pena di eſcomunica, e pecuniaria contro ai perturbatori, ed innobedienti.

[3] *Ibi fac. 55. 63. 73.* Sommo Pontefice ricerca Ceſare, e tutti i Rè, e Prencipi Chriſtiani, per patrocinio, e braccio ſecolare contro i moleſtatori, e contradicenti &c. con areſto, fiſco, ed altre pene.

Protezione de' Prencipi Gran Maeſtri, e di tutto l'Ordine de' Caualieri di San Giorgio.

[4] *Ibi fac. 56. 64.* Fulminatorij non ſiano mai abboliti, ò ritrattati, ſe non con poſitiua riuocazione.

loro valore, vigore, ed efficacia, con li quali d'ordine del Santissimo sono state spedite, publicate, e fulminate. Decretando, [1] comandando, e comettendo con la medesima facoltà, ed auttorità Apostolica, che al transunto, ò transunti di tali fulminatorij anco stampati, firmati solamente dal Segretario della Milizia di San Giorgio, ò d'altro publico Nodaro, e col Sigillo della Santa Croce dell'Ordine, ò di alcuna Curia Ecclesiastica sia prestata piena fede in Giudicio, e fuori in qualunque luogo. In ordine però a cotante confirmazioni, e rinuouazioni [2] Apostoliche sotto al medesimo Ponteficato la Sacra Congregazione sopra il Concilio decretò l'anno 1576. 10. Ottobre, e dichiarò, che l'Ordine de' Caualieri Costantiniani di San Giorgio fosse vera Religione, e che i Caualieri professi di essa possino ottenere Beneficij Ecclesiastici secolari senza dispensa Apostolica, come si ritroua registrato nell'Archiuio di detta Sacra Congregazione nel Vaticano. Grazia più amplamente concessa, e confermata poi dalla Santità di Nostro Signor Papa Sisto V. l'anno 1585. 10. Luglio [3] con suo Breue Apostolico *Sub Annulo Piscatoris* &c. col quale non solo confirma ciò che dalla Sacra Congregazione acennata fù decretato, ma vuole eziamdio, che i Caualieri Laici, e coniugati possano ottenere pensioni sopra i beneficij stessi.

Ad imitazione delle più Sublimi Potenze d'Europa impiegate per la ristaurazione, e pe'l solieuo di tanta Famiglia concorse pure fra questi tempi l'Eccelsa, ed inuitta Signoria de' Grisoni alle tre Leghe a riceuere, ed abbraciare per Concitadino, e Confederato di sè medesima, e di tutti i di lei Aleati il Prencipe D. Girolamo Angelo Flauio prenominato, per sè, heredi, e discendenti con ispeciale Diploma 1581. primo Marzo, e peculiarmente nelle parole *Nos pro ea, qua polemus, & à Deo cum consensu*

[1] *Ibi fac. 77.*

A' transunti firmati dal Secretario dell'Ordine &c. sia data piena fede.

[2] *Decreto della Sacra Congregazione sopra il Concilio 1576. 10. Ottobre.*

Ordine de' Caualieri di San Giorgio, vera Religione.

Caualieri capaci di Beneficij Ecclesiastici Secolari.

[3] *Breue di Sisto V. 1585. 10. Luglio.*

Caualieri anco coniugati capaci di ottenere Beneficij Ecclesiastici.

Diploma della Signoria de' Grisoni alle tre Leghe.

sensu Illustrium Trium Fœderum nostrorum Confœderatorum præditi sumus potestate, *supra nominatum Serenissimum Principem* , *ac Dominum D. Hyeronimum Angelum Thessaliæ Ducem Illustrissimum*, *& suos omnes liberos Masculini*, *& Fæminini sexus in nostros Conciues* , *& Confederatos cooptasse* , *Albo ac numero eorum annumerasse* , *& adscripsisse* , *& nunc denuo adsciscere* , *& adscribere* , *& vt in posterum nostri Vicini* , *Confæderati*, *& Conciues dicantur*, *habeantur*, *& sint pro nobis*, *& nostris successoribus*, *volumus ac pronunciamus &c.* con tutti li Priuilegi, immunità, e facoltà come sopra.

Erano passati al Cielo i Prencipi Gran Maestri D. Andrea, e D. Girolamo fratelli Angeli Flauij , e per ragione di Primogenitura succeduto nei diritti di Prencipe D. Pietro Angelo Flauio figliuolo del già Giouanni, ò Gioan Demetrio Angelo Flauio Prencipe di Cilicia, Durazzo, Driuasto, e Puletto , e di Gran Maestro dell'Ordine Imperiale di San Giorgio. Inclinando però la Santità di Nostro Signore Sisto V. alla preseruazione di tutte le prerogatiue, facoltà , e priuilegi nella di lui persona , con Motuproprio [1] *Cum sicut accepimus* &c. con certa cognizione , e scienza , riperite le benemerenze di questa gran Casa, e dei di lui progenitori Generali della Santa Croceata, e difensori della Santa Fede lo confirma perpetuo Familiare, e continuo Commensale dei Sommi Pontefici pro tempore essistenti. E quatenus fosse necessario , ò à maggiore cautella , riconferma tutte le predette concessioni , e confirmazioni Apostoliche , ed Imperiali impartite ai di lui Progenitori pure Imperatori , e successori, e specialmente della Dignità , e facoltà Magistrale di creare Caualieri di San Giorgio, con tutte le loro grazie, indulti, e prerogatiue.

Prencipe Don Pietro Gran Maestro.

Confirmazione Apostolica in Pietro di tutte le Concessioni Apostoliche, e Imperiali.

[1] *Motuproprio di Sisto V. lib. de Priuil. fac. 78. 79.*

Perpetuo Familiare, e Commensale de' Sommi Pontefici.

Riconfirmazione di tutte le grazie &c. a maggiore cautella.

Ma perche nelle mutazioni degli Stati , e Dominij non mancano i torbidi , anco questo Prencipe sog-

soggiacque alle perturbazioni cagionategli da vn tale Gioan Giorgio dalla Zeffalonia, che si asseriua Prencipe di Eraclea, e con falso supposto pretese di valersi de' Priuilegi, e Bolle Ponteficie, ed Imperiali arrogandosi il grado di Gran Maestro dell'Ordine Imperiale de' Caualieri Costantiniani di San Giorgio. Fatta però la causa auanti l'Auditore Generale della Camera Apostolica, da Prospero Farinacio [1] celebre Giurisconsulto di lui, Luogotenente in Criminale con sua sentenza 1591. 12. Ottobre fù in contraditorio Giudizio decretato, e condannato il detto Gioan Giorgio, come falsario, ed vsurpatore dei Priuilegi della Nobilissima Famiglia Angela Flauia, a perpetuo esilio dallo Stato Ecclesiastico &c. e all'incontro confirmato il Prencipe D. Pietro Angelo Flauio nell'vso, godimento, e possesso di tutti i riferiti Priuilegi, facoltà, e prerogatiue, e precisamente nel Gran Magistrato dell'Ordine stesso, e Caualieri, assistito in questa causa dal Procurator fiscale della Camera Apostolica. Indi peruenuto nelle forze della Giustizia con nuoua [2] Sentenza pure in contraditorio come sopra di Pompeo Molella Giudice deputato Commissario specialmente delegato dalla Santità di Nostro Signore Papa Clemente VIII. dell'anno 1594. 25. Maggio fù detto Gioan Giorgio condannato a perpetua Galera, con la confiscazione di tutti i di lui beni mobili, e stabili: lacerandosi ogni di lui carta, scrittura, e cadaun priuilegio, e sigillo per esso falsamente spedito; riconfirmando all'incontro il medesimo Prencipe D. Pietro in tutti i di lui priuilegi, dignità, e facoltà, e nel possesso, vso, e perpetuo godimento di essi, come legittimo successore, e Prencipe Gran Maestro di questa Milizia Religiosa; facendo consignare detto reo nella Galera giusto alla di lui condanna. Di questa Sentenza condannatoria piacque a Sua Maestà Cattolica spedire [3] Cedula Reale de appro-

Gioan Giorgio della Zeffalonia falsario perturbatore contro il Prencipe D.Pietro.

S'arroga il Gran Magistero.

[1] *Sentenza di Prospero Farinacio Luogotenente della Camera Apostolica 1591. 12. Ottobre.*

Condannato all'esilio come falsario, ed vsurpatore de' Priuilegi &c.

Prencipe D. Pietro confermato nella Dignità.

Assistito da' Fiscali della Camera.

[2] *Sentenza di Pompeo Molella 1594. 25. Maggio.*

Gioan Giorgio condannato, e posto alla Galera, con la confiscazione de' beni.

Ogni di lui carta, e sigillo lacerate come false &c.

Riconfirmato il Prencipe D. Pietro nel possesso, ed vso de' Priuilegi.

[3] *Cedula Reale di Spagna 1595. 10. Aprile lib. de Priuil. fac. 81.*

approuazione l'anno 1595. a' dieci Aprile per la quale restarono approuati, e confirmati nel Prencipe D. Gio: Andrea Angelo Flauio, che fù figliuolo del Prencipe D. Pietro tutti i Priuilegi, giusto alle concessioni Apostoliche, hauuta sopra ciò preuia informazione, ed attestazione del Nuncio Apostolico in quella Corte ressidente.

Approuazione del Rè di Spagna della Sentenza Apostolica, e de' Priuilegi nel Prencipe Gio: Andrea figliuolo di Don Pietro.

Passarono per Rettaggio di hereditaria successione nel medesimo Prencipe di Macedonia &c. D. Gio: Andrea Angelo Flauio, non solo le ragioni dell' Imperio d'Oriente, Stati, e Dominij, e'l possesso legittimo della Dignità Sourana di Gran Maestro dell'Ordine Imperiale di San Giorgio; ma eziamdio le perturbazioni dei Falsarij, quindi a di lui istanza, e del Fiscale della [1] Camera Apostolica l'anno 1597. 15. Luglio D. Carlo Capello Luogotenente in Criminale dell'Auditore Generale della Camera Apostolica &c. specialmente sopra ciò deputato condannò Niccolò d'Alessio falsamente chiamato Cernouichio a perpetua infamia, ed essilio da tutto lo Stato Ecclesiastico colla pena di cinque-mila Ducati di Camera, e confiscazione di tutti i di lui beni, come vsurpator delli Priuilegi, e Dignità Magistrale della Nobilissima famiglia Angela Flauia (conforme parimente era stato condannato a perpetuo esilio, sotto pena di Galera, e contrafacendo, di Forca dal Consiglio di 40. al Criminale della Republica di Venezia l'anno 1593. 8. Luglio) confirmando all'incontro il detto Luogotenente della Camera Apostolica i Priuilegi, ed il Gran Magistrato nel predetto Prencipe D. Gio: Andrea come legittimo herede, e successore in essi diritti, e Priuilegi con perpetuo vso, godimento, e possesso di quelli. Confermatiua di questa fù parimente la Sentenza dell'anno [2] medesimo 1597. 5. Settembre a fauore dello stesso Prencipe Gran Maestro, e contro gl'imposturanti, e calunniatori in essa descritti, proferita dal Luogote-

Prencipe Gio: Andrea successo nel Gran Magistrato, e Priuilegi &c.

Perturbato da Niccolò d'Alessio.

1 *Sentenza di Carlo Capello Luogotenente della Camera 1597. 15. Luglio.*

Niccolò condannato in perpetuo esilio con la pena di 5. mila Ducati di Camera, e confiscazione de' beni, come vsurpatore de' Priuilegi &c.

Condanne precedute del Consiglio di 40. al Criminale di Venezia, di Niccolò a perpetuo esilio con pena di Galera.

Prencipe D. Gio: Andrea confirmato nel Magistrato, e possesso de' Priuilegi &c.

2 *Senten- a del Luogotenente del Gouernatore, e Capitan Generale di Santa Chiesa 1597. 5. Settembre.*

gotenente in Ciuile, e Criminale dell'Eccellentissimo Signor Gio: Francesco Aldobrandino Gouernatore Generale di Santa Chiesa, e Capitan Generale del Sommo Pontefice Clemente VIII. confermandolo, e preseruandolo nello stesso possesso, vso, e godimento perpetuo di tutti i priuilegi, e cadaune facoltà, e Concessione Apostolica, come tutti i di lui Precessori, e Progenitori, ed egli haueano posseduto, goduto, e vsato.

Confirmazione nuoua nel Prencipe Gio: Andrea nel possesso, ed vso de' Priuilegi come sempre era stato goduto dai di lui ascendenti.

Sendo hormai tempo, che fra tante flutuazioni quest'alta Famiglia e'l di lei a Ordine Imperiale de' Caualieri di San Giorgio prouassero la calma douuta alle loro benemerenze, la stessa Santità di Nostro Signore Clemente VIII. l'anno 1603. 22. Ottobre commise all' Auditore Generale della Camera Marcello Lanti, e di lui Referendario, Giudice Ordinario, ed essecutore delle Bolle, Breui, e Motuproprij Pontecificij, a ciò specialmente da Nostro Signore deputato, perche con positiuo Monitorio facesse dare l'essecuzione ad ogni Lettera Apostolica in qualunque forma espedita, iui particolarmente registrate, e ad ogni Priuilegio Imperiale, di Rè, e Prencipi Christiani pure peculiarmente nominato: mantenendo, e presseruando il medesimo Prencipe Gran Maestro, e successori, come i di lui Caualieri Costantiniani di San Giorgio in vn giusto, e pacifico possesso, vso, e godimento delle loro facoltà, prerogatiue, immunità, essenzioni, franchigie, e di tutti li loro Priuilegi Imperiali, e Ponteficij, come sempre furono, e goderono.

a *Monitorio dell'Auditore Generale della Camera, lib. de Priuil. fac. 82.*

Confirmazione, ed essecuzione commessa dal Sommo Pontefice Clemente VIII. Di tutte le Bolle, Motuproprij, e Breui Apostolici, e Priuilegi Imperiali.

Nel Prencipe Gran Maestro, e nei di lui Caualieri.

Possesso, e godimento continuo.

Le descritte Concessioni Apostoliche, ed Imperiali furono più distintamente temprate sù la cote della Giustizia, e della grazia nella Sacra Rotta Romana a a fronte d'alto capo, ed Ordine Equestre, nella quale dagl' Auditori Giacomo Caualieri, e Francesco Vbaldi specialmente deputati *Viua vocis oraculo* dalla Santità di Nostro Signore Gregorio XV.

a *Sentenza, è Voto di Rotta Romana 1623. ibi fac. 90.*

XV. l'anno 1623. fù il tutto di nuouo essaminato, e stabilito: I. *L'origine, ed essistenza dell'Ordine Militare de' Caualieri Angelici Costantiniani di S. Giorgio.* II. *Che il Gran Magistrato di questo spetta iure successionis alla Famiglia Angela Flauia Comnena, che discende da Costantino Magno Imperatore.* III. *Che il Prencipe D. Gio: Andrea* all'hora Gran Maestro *era vero discendente di detta Famiglia*, confirmando in essa ogni concessione delli Priuilegi Imperiali, Bolle, Breui, e Motuproprij iui specialmente chiamati, ed il continuo possesso, e godimento di esse nel detto Prencipe, e successori come nei Caualieri dell'Ordine medesimo.

Decide
I. L'origine, ed essistenza dell' Ordine di San Giorgio.
II. La successione del Gran Magistrato nei Prencipi Angeli Flauij.
III. Possesso, e godimento nel Prencipe Gio: Andrea Gran Maestro, e Caualieri.

Speciosa rimostranza, in ordine alle prenarrate, fù quella dell'Augustissimo * Ferdinando II. Imperatore de' Romani all'hora quando ritrouandosi nel famoso Congresso vniuersale dell'Imperio in Ratisbona l'anno 1630. 3. Nouembre, amò di consolare il Prencipe di Macedonia, e Moldauia &c. D. Gio: Andrea Angelo Flauio Comneno Gran Maestro per diritto di sangue, e successione, con Cesareo Diploma. In questo commiserando le cadute di così sublime Famiglia, da cui nacquero settantuno Imperatori, così Romani, come Greci, che possederono hor l'vno, hor l'altro Imperio per 764. anni compiangendo la declinazione dell' Ordine Militare de' Caualieri Aureati Angelici instituito dal Santo Costantino Magno Imperatore, e ristaurato da Isaacio Angelo Flauio Comneno, ed altri Imperatori, come da' Sommi Pontefici sotto la Regola di San Basilio, e tutela di San Giorgio martire. Bramoso di restituire al primiero splendore, e la stessa Famiglia, e la medesima preclara Milizia cotanto benemerite del Christianesimo col parere di tutti i Primati dell' Imperio del Congresso * rattifica, confirma, ed approua al predetto Sacro Ordine Costantiniano di S. Giorgio, ed ai Gran Maestri di esso nati, e da na-

* *Priuilegio Cesareo 1630. 3. Nouembre ibi fac. 97.*

Prencipe Gio: Andrea Gran Maestro nella Dieta.

Settantuno Imperatori della di lui Famiglia.

Ordine instituito da Costantino Magno.

Ristaurato da Isaacio.

* *Ibi fac. 98.*

Gran Maestro, e Ordine priuilegiati dall' Imperatore, e Dieta di Ratisbona.

Confirmazione Imperiale di tutte le Concessioni Apostaliche, e Cesaree.

scere di detta Famiglia tutti i Priuilegi, e qual si fossero prerogatiue, essenzioni, e grazie, ò Concessioni così da' S. Pontefici, come dagl'Imperatori di lui Precessori datte, fatte, e confermate in tutti i loro punti, e cadaune clausule, ed articoli, come fossero di parola in parola inserte, e comprese nel medesimo Priuilegio, e conforme di esse i Prencipi Gran Maestri, e Caualieri ne erano in possesso. Oltre alle quali nomina precisamente quella di poter portare ogni sorte d'armi offensiue, e difensiue, nella forma che gl'altri Caualieri di milizie Religiose vsano, e portano per tutti gli Stati Cesarei, e per l'Imperio senza alcuna contradizione. Commina [1] in oltre la pena di cento marche d'Oro, ed altre di fisco, ed afflitiue contro agl'innobedienti, ò contrafacenti, e comanda, che la sola copia di questo Cesareo Diploma sottoscritta dal Canceliere dell'Ordine, ò da qualunque persona Ecclesiastica debba essere venerata, ed esseguita nella di lei continenza, come fosse firmata di mano sua propria, e sigillata col sigillo Imperiale.

Vso, e possesso.

Vso dell'armi come godono gl'altri Ordini Equestri.

1 *Ibi fac. 99.*

Pena comminata a' contrafacenti.

Copia autentica del Canceliere dell'Ordine valga come l'originale priuilegio.

Con lo stesso diritto di successione, e consanguinità il Prencipe di Macedonia &c. D. Angelo Maria Angelo Flauio Comneno Cugino germano del Prencipe Gio: Andrea peruenuto alla Dignità del Gran Magistrato, fù riconosciuto, patrocinato, e protetto dalla Santa Sede, non meno, che da Cesare, e da altri Prencipi Christiani come legittimo Prencipe discendente dall'Imperatore Costantino, ed hereditario Gran Maestro dell'Ordine di San Giorgio. Sono rimarcabili i Decreti [a] di S. M. Cattolica, e del di lui Consiglio degl'Ordini in fauore, e libero essercizio de' Caualieri Costantiniani di S. Giorgio, possesso, ed vso de' Priuilegi in varij tempi spediti con Cedule Reali dell'anno 1630. fino ai tempi più prossimi. Ma più venerabile è il Monitorio fatto spedire dalla Santità di Nostro Signore Alessandro VII.

Successione del Prencipe Angelo Maria Angelo Flauio Comneno.

Riconosciuto, e trattato da' Prencipi Christiani.

a *Cedule di Spagna 1630. fino 1681.*

Libero essercizio dell'Ordine, e priuilegi anco in Spagna.

Confirmazione, ed essecuzione commessa de' Priuilegi de' Prencipi Gran Maestri, ed Ordine.

per

per Monsignor [1] Paluzio Albertoni all'hora Auditore Generale della Camera, Giudice, ed essecutore Vniuersale delle Bolle, Breui, e Motuproprij Pontificij specialmente deputato, ed eletto l'anno 1665. 16. Agosto, ed altro di Nostro Signore Clemente X. di 23. Decembre 1672. e 4. Febraro 1673. con li quali fù commessa l'essecuzione puntuale di tutte le concessioni espresse nelle Bolle, Breui, e Motuproprij Ponteficij, e nei Priuilegi Imperiali per conseruazione, e manutenzione di detto Prencipe Gran Maestro, e di lui Ordine de' Caualieri di San Giorgio nel pacifico possesso, vso, e godimento di tutte le grazie, immunità, e priuilegi contenuti nelle stesse concessioni, sotto le pene, e censure in quelle espresse, e cominate.

[1] Monitorio d'Alessandro VII. S. Ponteficc 1665. 16. Agosto lib. de Priuil. fac. 100.

Detto di Clemente X. 1672. 23. Decembre.

Detto di Clemente X. 1673. 4. Febraro.

Pacifico possesso, vso, e godimento.

In ordine alle grazie Apostoliche, Cesaree, e Regie &c. il Duca Ferdinando Maria di Bauiera Elettore del Sacro Romano Imperio era già concorso anch'egli a spedire speciale Priuilegio [2], in fauore di D. Angelo Maria Angelo Flauio Comneno Prencipe di Macedonia, e Moldauia, Conte di Driuasto, e Durazzo, discendente dagl' Imperatori Comneni, e Gran Maestro dell'Ordine di S. Giorgio, l'anno 1667. 8. Luglio. In questo Diploma, deplorando le sciagure di così sublime Famiglia, e Religione Militare si compiacque riceuere il detto Prencipe, Ordine, e Gran Maestri successori sotto l'alto suo Patrocinio: desiderando la rissorta, e ristaurazione dell'vno, e l'altro, all'antico fulgore; confirmando in essi tutti i Priuilegi, l'essenzioni, ed immunità già concesse, e da' Pontefici, e dagl'Imperatori: così che nei di lui Stati, e Dominij habbi a propagare publicamente giusto ai di lui statuti. Specialmente oltre ad esse commette, e concede, che tutti i Caualieri di San Giorgio possino vsare, e portare qualunque genere di armi offensiue, e difensiue nella forma stessa, che portano, ed vsano i Caualieri degl'Ordini de' Teutoni-

[2] Priuilegio del Duca di Bauiera 1667. 8. Luglio ibi fac. 104.

Riceue in protezione i Prencipi Gran Maestri, e Caualieri.

Confirma de' Priuilegi ad essi per tutti i di lui Stati.

Vso dell'armi, come godono i Caualieri di Malta, e Teutonici.

tonici, e di Malta, per vigore dei loro priuilegi, essenzioni, e prerogatiue; sotto pena di cento marche d'Oro, ed altre ai contrafacenti, ò perturbatori. Volendo però dimostrare gl'effetti di più distinta protezione verso quest'Ordine [1] Imperiale l'anno 1669. a' 26. Maggio con Decreto positiuo di generosità, sopra l'istanze del Caualiere Commissario Riceuitore speditogli dal Prencipe Gran Maestro assegnò Casa con Chiesa nella Città di Monaco per Ressidenza ai Caualieri dell'Ordine; promise erezzione di Commende, e vnir all'Ordine l'Archiconfraternità di S. Giorgio in detta Città, risseruandosi di essercitare più distinte rimostranze d'amoroso patrocinio.

1 Decreto di Bauiera 1669. 26. Maggio ibi fac. 106.

Concede Casa di Ressidenza ai Caualieri in Monaco.

Erezzione di Commende.

Aggregazione di Confraternità di S. Giorgio.

Riflettendo poi l'Augustissimo Imperatore Leopoldo Regnante alle grandi azzioni dell'Auo, e a' meriti di tanta Famiglia ver la Christianità [a] con Cesareo Diploma spedito l'anno 1671. a' 25. Giugno, registrando in esso tutto il concesso da Ferdinando II. conferma, rattifica, e approua nello stesso Prencipe D. Angelo Maria Angelo Flauio Comneno Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio, e nei di lui Caualieri, e Gran Maestri successori della medesima Famiglia Imperiale de' Comneni tutte le prerogatiue, e Priuilegi, essenzioni, e grazie, ò concessioni così da' Sommi Pontefici come dagl'Imperatori di lui precessori impartitegli, e precisamente dal di lui Auo, e precessore, come che di parola in parola ogni, e cadauna fossero inserte nello stesso Diploma di punto in punto, e clausula in clausula. Confirma in oltre l'vso dell'armi nei Caualieri di S. Giorgio per tutto l'Imperio, e di lui Stati patrimoniali, Prouincie &c. come tutti gl'altri Ordini godono: e tutto sotto pena della di lui indignazione, cento marche d'Oro, fisco, ed altre pene contro agl'innobedienti, ò contradicenti, e che l'essemplare del Priuilegio firmato come sopra dal Canceliere dell'Ordine habbia forza,

a Priuilegio Cesareo di Leopoldo Regnante 1671. 25. Giugno lib. de Priuil. fac. 109.

Confermazione Cesarea nel Prencipe Gran Maestro, ed Ordine.

Di tutte l'essenzioni, priuilegi, e prerogatiue Apostoliche, Imperiali, e d'altri Prencipi.

Vso dell'armi goduto come dagl'altri Ordini Militari.

Pena agl'innobedienti.

Essemplare firmato dal Canceliere dell'Ordine valga per originale.

forza, e vigore come l'originale.

Dalla Santità di N. S. Clemente X. furono con occhio di Santa Pietà considerate più distintamente le peripezie della Famiglia Angela Flauia, e dell'Ordine Imperiale di San Giorgio; onde oltre ai riferiti Monitorij diede saggio d'applicato genio della risforta, e dell'vna, e dell'altro l'anno stesso 1672. Rinuouando al Procuratore [1] Generale spedito in Corte dal Prencipe D. Angelo Maria Gran Maestro, il luogo nella Capella Ponteficia: decretando il già Signor Cardinale de' Massimi in Protettore dell'Ordine, per dare le mosse a maggiori passi di ristaurazione, interotti dalla mancanza deplorata di Sua Santità.

1 Breue di Clemente X. 1672.

Luogo in Capella Pontificia del Procuratore Generale dell'Ordine.

Cardinale de' *Massimi* Protettore.

Con la hereditaria ragione di Sangue successe alle Dignità, Facoltà, Priuilegi, e prerogatiue raguagliate D. Girolamo Angelo Flauio Comneno Prencipe di Macedonia &c. Gran Maestro dell'Ordine de' Caualieri di S. Giorgio, Cugino germano del Prencipe D. Angelo Maria. A questo la Reale Maestà di Giouanni III. Rè di Polonia [2] spedì nobilissimo Priuilegio l'anno 1684. 11. Maggio, nel quale riconosce, e publica quest' Ordine Equestre Angelico di S. Giorgio sotto la Regola di S. Basilio, come instituito da Constantino il Grande; e ristorato da Isaacio Angelo Flauio Comneno per primo, e principale fra la Militia Christiana, e nel quale cotanti Imperatori, Rè, e Prencipi Christiani si sono armati della di lui Croce. Quindi risolue di cometrere, che resti assunto, promosso, e propagato nel di lui Regno, e nelle Prouincie da lui dominate, e massimamente in quel tempo in cui le di lui armi confederate coi Prencipi Christiani giunsero a debellare i potentissimi nemici della Croce, e della Christianità, e sotto Vienna, e vicino a Strigonia. Col quale oggetto commette ad ogni Dignità, Officiale, e Magistrato nel Regno di Polonia, e Gran Ducato di Lituania, che dia libero l'essercizio a detto Ordine per tutti li Regij Dominij a norma-

Successione del Prencipe D. Girolamo nel Gran Magistrato, e Priuilegi.

2 Diploma di Giouanni III. Rè di Polonia 1684. 11. Maggio.

Ordine fondato da Constantino, detto di San Giorgio primo, e principale fra gl'altri.

Imperatori, Rè, e Prencipi Caualieri di esso.

Commette la propagazione nel Regno.

Libero essercizio dell' Ordine secondo i di lui Statuti.

ma dei di lui Statuti. Indi con iſpeciale grazia di Protezione commette che debbano ammettere, approuare, ed accreſcere tutti li Priuilegi, e cadaune ragioni, prerogatiue, grazie, eſſenzioni, ed immunità conceſſe a' Prencipi Gran Maeſtri, e Caualieri di San Giorgio da' Sommi Pontefici, Imperatori, Rè, e Prencipi, ſotto pena della di lui graue indignazione, ed altre a di lui arbitrio. E finalmente con vguale generoſa rimoſtranza il Monarca delle Spagne con nuoue Cedule Reali amò di patrocinare lo ſteſſo Prencipe, e tutti i Caualieri.

Prencipi Gran Maeſtri, e Caualieri eſſenti, e priuilegiati giuſto alle Conceſſioni Apoſtoliche, Imperiali, e d'altri Prencipi.

Paſſato vltimamente a miglior vita il Prencipe D. Girolamo Angelo Flauio Comneno laſciò l'adito alla ſucceſſione nel Gran Magiſtrato dell'Ordine Imperiale de' Caualieri Coſtantiniani di San Giorgio il Prencipe di Macedonia &c. D. Gio: Andrea Angelo Flauio Comneno di lui fratello hoggi viuente nel quale, e nei di lui Caualieri s'eſtendono tutte le conceſſioni Ponteficie, Imperiali, e Regie, e da' Prencipi Chriſtiani generoſamente impartite, e ſotto la protezione Santiſſima di Noſtro Signore Innocenzio XI. come hà conſeguita la nomina degl' Eminentiſſimi Gaſparo de' Caualieri, e Fuluio Aſtali in Cardinali Protettori. Così all'ombra del Regnante Padre Commune della Chriſtianità, e de' Santiſſimi di lui Succeſſori ſpera, ed implora la riſtaurazione di Famiglia cotanto ſublime, e della prima Religioſa Milizia, che ſia ſtata inſtituita nel mondo: ambidue douizioſe di merito verſo Santa Chieſa, e tutto il Chriſtianeſimo, come altresì priue di quelle fortune, alle quali per miſericordioſa clemenza dell'Altiſſimo, e de' Prencipi Chriſtiani furono a vn tempo eſſaltate; e che hoggi con occhio lacrimeuole è forza rimirarle opreſſe dall'Ottomana prepotenza; tutto che irrigate dal ſangue di tanti Martiri, quanti furono i Caualieri periti, e nelle conquiſte, e nelle difeſe, e nelle perdite.

Prencipe D. Gio: Andrea Angelo Flauio Comneno Gran Maeſtro viuente.

IL FINE.